

Nrg 33741/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Seconda Sezione Civile

Provvedimento fuori udienza

IL GIUDICE

visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del **23 ottobre 2025** mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;

viste le note depositate

visto l'art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa Concettina Midili, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **33471** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2021** e vertente

T R A

Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv Martina Marino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Oslavia n 28 giusto mandato in atti

RICORRENTE -

E

Controparte_1 , in persona del *CP_2* *pro tempore*, e [...]
[...] *Controparte_3* , in persona del legale rappresentante
pro tempore rappresentate e difese ex *lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ordinanza ingiuntiva

CONCLUSIONI

Come da note di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto opposizione alla ordinanza notificata il 14 aprile 2021 con cui i [...] *Controparte_3* i Roma ha ingiunto il pagamento della somma di euro 20.300,60 per violazione dell'art 1 commi da 56 a 65 Legge n 662/1996 .

L'atto opposto trae origine dal verbale contestazione n 8/2016 del 27 aprile 2016 redatto dalla Guardia di Finanza notificato al ricorrente il 10 maggio 2016 con cui veniva contestato al ricorrente - in qualità di componente del Collegio Arbitrale cui era stata devoluta la risoluzione della controversia tra la *Parte_2* e la [...] *CP_4* marcia *CP_5* - di avere nominato , in nome e per conto della *Pt_2* [...] il dott. *Testimone_1* quale terzo componente, con funzioni di Presidente, del predetto Collegio Arbitrale, violando il disposto dell'art 53 comma 9 Dlgs

165/2001 in quanto privo della relativa autorizzazione da parte dell [...] .

Controparte_6 .

A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha evidenziato la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 14 legge 689/81; l' insussistenza dei presupposti per addebitare la responsabilità in capo al ricorrente dell' illecito contestato anche per il fatto che l'incarico era stato conferito in nome e per conto della *Parte_3* l'esimente della buona fede ex art. 3, comma 2 Legge 689/81 sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ; l'assenza di alcun obbligo autorizzativo da parte dell *CP_6* e di qualsiasi potenziale conflitto di interessi.

Si costituiva l *Controparte_1* e l *Controparte_7*

di Roma, contestando i motivi di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Preliminarmente si dà atto dei precedenti giurisprudenziali di questa sezione favorevoli al ricorrente, per il medesimo fatto illecito e norma violata le cui motivazioni sono condivisibili.

Esaminando il merito l'incarico conferito nel collegio arbitrale rientra sicuramente, per le condizioni soggettive ed oggettive nell'ambito di quelli disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001 i quali presuppongono l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Ciò posto, senza necessità di esaminare ulteriori contestazione, esaminando l'illecito sotto il profilo soggettivo, la violazione non poteva essere addebitata al ricorrente, perché l'individuazione del terzo componente del collegio arbitrale, poi

designato quale Presidente nella persona del prof. *Tes_1* era stata di pertinenza dei soggetti interessati nella controversia, mentre il ricorrente rivestiva la funzione di mero *nuncius* della *Parte_3* in nome e per conto della quale aveva agito. E neppure appare possibile analizzare la fattispecie sotto il diverso profilo dell'individuazione di una responsabilità concorrente, con riferimento all'individuazione o alla candidatura dell'arbitro che, pur essendo ipotizzabile, non trova riscontro negli atti ma – soprattutto – non può esser inquadrata nell'ambito dell'addebito contestato.

Per quanto sopra esposto l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata, senza necessità di esaminare l'eccezione di decadenza, pur di carattere pregiudiziale, la quale appare comunque priva di fondamento

Si dispone la compensazione delle spese processuali in considerazione delle questioni esaminate

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto così dispone:

P.Q.M.

- 1) **accoglie** l'opposizione e dichiara non dovuto l'importo di cui all'ordinanza opposta
- 2) **compensa** tra le parti le spese di lite;

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025

IL GIUDICE

Concettina Midili